# LOTTO N° 1 - PATRIMONIO CAPITOLATO DI POLIZZA ELETTRONICA

# La presente polizza stipulata tra

UNIONE TERRE DI VINI E DI
TARTUFI
Piazza Libertà 2
14015 – San Damiano d'Asti (AT)
01579270057

# e la Società Assicuratrice

XXXXX
xxxx

# **DURATA DELLA POLIZZA**

Dalle ore 24.00 del	31.01.2022
Alle ore 24.00 del	31.01.2025

# Sommario

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	3
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	5
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	5
Art. 2.3 – Decorrenza dell'assicurazione e Pagamento del premio	5
Art. 2.4 - Durata e proroga dell'assicurazione	6
Art. 2.5 - Copertura automatica - Regolazione del premio	6
Art. 2.6 - Conservazione degli enti assicurati	6
Art. 2.7 - Somme assicurate	6
Art. 2.8 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino	6
Art. 2.9 - Recesso in caso di sinistro	7
Art. 2.10 - Modifiche della assicurazione	7
Art. 2.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	7
Art. 2.12 - Oneri fiscali	7
Art. 2.13 - Foro competente	7
Art. 2.14 - Interpretazione del contratto	7
Art. 2.15 – Ispezione delle cose assicurate	7
Art. 2.16 - Assicurazione per conto di chi spetta	7
Art. 2.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	7
Art. 2.18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	8
Art. 2.19 - Coassicurazione e delega	8
Art. 2.20 - Clausola Broker	9
Art. 2.21 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari	9
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA	10
Art. 3.1 - Descrizione degli enti assicurati	10
Art. 3.2 - Rischi coperti	10
Art. 3.3 - Esclusioni	11
Art. 3.4 - Condizioni particolari sempre operanti	11
Art. 3.5 - Obblighi dell'Assicurato	14
Art. 3.6 - Criteri di risarcimento	14
Art. 3.7 - Diritto della Società di effettuare le riparazioni	15
Art. 3.8 - Indennizzo	15
Art. 3.9 - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti Liquidatori	15
Art. 3.10 - Mandato dei periti liquidatori	15
Art. 3.11 - Pagamento dell'indennizzo	16
Art. 3.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa	16
Art. 3.13 - Esagerazione dolosa del danno	16
Art. 3.14 - Conservazione tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza	16
Art. 3.15 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio	17
Art. 3.16 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie, scoperti	17
Art. 3.19 - Disposizione finale	17

#### **SEZIONE 1 - DEFINIZIONI**

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazioni se definiscono con:

**Assicurazione :** Il contratto di assicurazione

**Polizza :** Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel

frontespizio della presente polizza

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto e tutelato

dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente che stipula in

nome proprio nonché per conto di chi spetta.

Società: L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Broker: la Aminta srl quale mandataria incaricata dal Contraente della

gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società

nonché dalle Coassicuratrici

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che

**Rischio:** possono derivarne

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia

**Sinistro:** assicurativa.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico

**Scoperto:** La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico Annualità assicurativa o Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto

**periodo assicurativo :** e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali

l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4

metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili

e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica,

chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di

metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup>. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti

rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non

superiore a 100 cm<sup>2</sup>.

**Apparecchiature elettroniche** 

Mezzi di chiusura dei locali

Apparecchiature ed attrezzature elettriche ed elettroniche, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centro elaborazione dati, server, computers, scanners, stampanti, video terminali, plotters, calcolatori, impianti telefonici, segreterie telefoniche, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, per calcolare, fotocopiatrici telefax, gruppi di stabilizzazione e continuità,

stabilizzazione e continuità.

Apparecchi ad impiego mobile

**Software** 

Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili della Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad uso mobile.

servizio degli apparecchi ad uso mobile.

Termine che indica l'insieme dei programmi utilizzabili su un'apparecchiatura elettronica e l'insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento, e, più in generale, sinonimo di

"programma".

Supporti qualsiasi materiale (magnetico, ottico, schede e bande perforate)

intercambiabile o fisso, usato per memorizzare informazioni

elaborabili automaticamente.

Dati insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a

mezzo di programmi.

**Archivi** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

Virus informatici Insieme di tutti i programmi dannosi (Malware, trojans, worms, backdoors, spyboot) atti a modificare il normale funzionamento dei sistemi informativi (software e hardware), attraverso la distruzione

di dati e/o la sottrazione di informazioni.

Pagina 4 di 17

#### SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

#### Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

# Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### Art. 2.3 – Decorrenza dell'assicurazione e Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza al broker, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; in caso di pagamento del premio successivo al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

# Art. 2.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 31 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Per l'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, si intende richiamato l'art. 18 "Regolazione del premio" che segue.

### Art. 2.5 - Copertura automatica - Regolazione del premio

Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente copertura assicurativa tutti gli Enti della medesima tipologia di quelli descritti in Polizza, la Società si impegna ad assicurare detti enti dal momento della consegna e/o installazione, senza obbligo di denuncia immediata.

La Società si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 120% (centoventi per cento) della somma assicurata; nel caso in cui tale limite venisse superato l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 120% (centoventi per cento).

Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale, l'Assicurato si impegna ad aggiornare il valore totale degli enti garantiti, comprensivo sia degli inserimenti e/o esclusioni avvenute, sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti; in caso di inadempienza la validità della presente Clausola si intenderà temporaneamente sospesa fino a quando l'Assicurato non ottemperi a quanto indicato in precedenza.

In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.

La suddetta regolazione verrà effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 30% (trenta per cento) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa.

Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, verrà calcolato in base al 50% (cinquanta per cento) del tasso annuo in corso per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

#### Art. 2.6 - Conservazione degli enti assicurati

Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso.

#### Art. 2.7 - Somme assicurate

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto a nuovo dell'ente stesso al momento del sinistro, o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente.

## Art. 2.8 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, l'assicurazione si intende sospesa per

i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni.

#### Art. 2.9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

#### Art. 2.10 - Modifiche della assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### Art. 2.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### Art. 2.12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 2.13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### Art. 2.14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### Art. 2.15 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### Art. 2.16 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

## Art. 2.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal

Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 2.18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificando per ognuno:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) descrizione del danno;
- d) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- e) importo liquidato e/o riservato;
- f) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

## Art. 2.19 - Coassicurazione e delega

Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell' art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

# > Clausola utilizzabile per partecipazione in A.T.I.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del C.C., così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 17-03-95 n° 157 e s.m.i..

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova

stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo, anche da parte della sola Delegataria.

#### Art. 2.20 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aminta Srl in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

# Art. 2.21 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### Art. 2.22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

## Art. 3.1 - Descrizione degli enti assicurati

Si intendono garantite dalla presente polizza le apparecchiature elettroniche di proprietà o comproprietà del Contraente/Assicurato anche se in uso o in possesso di terzi; di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, noleggio, possesso, uso, custodia e deposito alla Contraente/Assicurato per l'esercizio delle sue attività istituzionali, comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

A titolo esemplificativo e non limitativo con la presente polizza si assicurano:

- Apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dati, con relativi programmi, accessori e componenti, macchine da ufficio, impianti di condizionamento, impianti di antifurto ed in genere tutte le apparecchiature e/o macchinari e/o attrezzature con componente elettrica ed elettronica. A VALORE INTERO
- > Partita 2 Apparecchiature elettroniche ad "Impiego Mobile". A VALORE INTERO
- > Partita 3 Software. A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (deroga art. 1907 c.c.).
- Partita 4 Maggiori costi. A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (deroga art. 1907 c.c.).

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni ove si trovano gli enti assicurati e della loro identificazione e valorizzazione unitaria, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto all' art. 2.5 della Sezione 2, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento degli enti assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio, salvo nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2.5 della Sezione 2.

#### Art. 3.2 - Rischi coperti

La Società si obbliga, alle condizioni ed esclusioni che seguono, a risarcire all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza.

Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- b) difetti del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
- c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione o di condizionamento d'aria;
- d) caduta, urto, collisione od eventi similari;
- e) ostruzione da od introduzione di corpi estranei;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo od insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti od arco voltaico; effetti di elettricità statica;
- g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; esplosione e scoppi esterni; caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
- h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto;
- i) rapina, furto o tentativi di furto;

- j) sabotaggio, terrorismo ed eventi socio-politici, limitatamente a tali eventi è facoltà della Società recedere dalle garanzie con un preavviso di giorni 14 (quattordici) da notificarsi a mezzo lettera raccomandata.
- k) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

#### Art. 3.3 - Esclusioni

La Società esclude dal risarcimento:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;
- b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
- c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
- d) perdite o danni che sono risarciti all'Assicurato da contratti di manutenzione;
- e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- f) perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato;
- g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (ci sia o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.

# Art. 3.4 - Condizioni particolari sempre operanti

#### a) Colpa grave dell'Assicurato

Con riferimento al comma f) del precedente Art. 3.3, si precisa che con il termine di Assicurato deve intendersi unicamente i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

# b) Parificazione dei danni

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso.

#### c) Onorari Periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00= (diecimila).

# d) Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila).

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### e) Spese di Ripartenza

In aggiunta all'indennizzo complessivo liquidabile a termini di polizza per un sinistro che abbia colpito una o più delle partite assicurate, causando un danno non suscettibile di riparazione, sono indennizzabili le spese di ripartenza nel limite della differenza che si troverà esistere fra l'importo complessivamente assicurato per le cose colpite dal sinistro e quello liquidabile a termini di polizza.

Per spese di ripartenza si intendono quelle documentabili anche mediante l'esibizione di scritture contabili interne dell'Assicurato sostenute per l'adattamento di programmi e del sistema resosi necessario per l'esercizio di nuovi impianti.

#### f) Mezzi di chiusura dei locali

Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi alla descrizione riportata nelle "Definizioni".

Resta però inteso che, unicamente nel caso di tentato furto o furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti".

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la presenza di persone.

#### g) Buona Fede

Si conviene tra le Parti che l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni.

# h) Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche; in tal caso nella somma assicurata per ciascun ente dovrà essere compresa la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

#### i) Apparecchi ad Impiego Mobile

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, ed identificate in polizza con apposita partita, ferme le delimitazioni previste dal presente contratto, la garanzia è estesa anche durante il trasporto terrestre dell'Ente assicurato, compreso lo spostamento a mano, nonché durante la giacenza presso abitazioni ed uffici di dipendenti, direttori, amministratori, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località: è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00,

l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

La copertura si intende estesa anche al trasporto aereo delle apparecchiature ad impiego mobile; durante il trasporto aereo l'Assicurato si impegna a trasportare dette apparecchiature al seguito come bagaglio a mano pena, in caso di sinistro, il decadimento del diritto all'indennizzo. La presente disposizione non si intenderà operante solo nel caso in cui peso e dimensione dei beni non consentano il trasporto al seguito.

# j) Guasti cagionati dai Ladri

In caso di furto, rapina o estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente polizza, la Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

La garanzia è fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.= per sinistro.

Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

#### k) Spese per la ricostituzione archivi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le perdite e/o danni improvvisi e imprevisti che colpiscano gli Archivi del calcolatore mentre gli archivi stessi:

- si trovano nel luogo di utilizzo indicato o presso le sedi dell'Assicurato anche nel medesimo edificio ove sono collocate le apparecchiature coperte dalla sezione I;
- si trovano in impianto sussidiario al fine di prevenire ed ovviare a possibili interruzioni che colpiscano l'impianto assicurato;
- durante il trasporto effettuato a cura dei dipendenti dell'Assicurato o da ditte incaricate dallo stesso.

E' facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri dati, archivi e/o programmi anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

#### 1) Maggiori Costi

La Compagnia, nel limite del massimale indicato alla partita 4), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o sospensione - totale o parziale - dell' attività inerente i rischi assicurati, si obbliga ad indennizzare, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali o di particolari strutture ed insediamenti per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di

reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali - a titolo di esempio - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di sei mesi dal verificarsi del sinistro.

# Art. 3.5 - Obblighi dell'Assicurato

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato si obbliga a:

- darne avviso alla Società per il tramite del broker a mezzo telefono, telegramma, telefax o telex confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta, entro 30 (trenta) giorni lavorativi a partire da quando l'ufficio addetto ne è venuto a conoscenza. In caso di perdita, o danno conseguente a Incendio o Rapina o Furto o tentativo di Furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatte alle autorità competenti;
- fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
- conservare le parti, danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società nonché tutte le evidenze del sinistro necessarie per gli accertamenti del caso;
- attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
- fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
- fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

#### Art. 3.6 - Criteri di risarcimento

## a) Danni suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

#### b) Danni non suscettibili di riparazione.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa. In caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Qualora non sia più disponibile sul mercato un ente dello stesso modello di quello da rimpiazzare o altro equivalente, la Società risarcirà all'Assicurato l'importo necessario per

acquistare un bene, il più simile possibile a quello da rimpiazzare, anche superiore per caratteristiche e rendimento.

Le disposizioni sopra indicate riguardano solo impianti o apparecchi in stato di attività e debbono intendersi valide ed operanti a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi **a**) e **b**) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista all'art. 5 della sezione 2, se del caso, nonché della franchigia convenuta a sensi della presente Polizza.

#### Art. 3.7 - Diritto della Società di effettuare le riparazioni

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare l'ente danneggiato oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.

#### Art. 3.8 - Indennizzo

Se la somma assicurata risulta inferiore al valore del rimpiazzo, quale definito all'art. 7 della presente Polizza, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso. La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

# Art. 3.9 - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti Liquidatori

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 (dodici) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimenti di sorta ai sensi della presente Polizza.

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 3.10 - Mandato dei periti liquidatori

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi

- successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

#### Art. 3.11 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'Autorità giudiziaria.

#### Art. 3.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

#### Art. 3.13 - Esagerazione dolosa del danno

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

## Art. 3.14 - Conservazione tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

# Art. 3.15 - Liquidazione indennizzo entro i 10.000 euro

Si conviene tra le parti che nel caso in cui l'indennizzo del danno risulti di importo pari od inferiore a 10.000,00 € (al netto di scoperti e franchigie), l'indennizzo sarà corrisposto a primo rischio assoluto senza l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 3.16 - Partite, somme ass	icurate e calcolo del premio
--------------------------------	------------------------------

Numero	Enti assicurati	Somme	Tasso	Premio annuo
		assicurate	Annuo lordo	Lordo
01	IMPIANTI ecc. in sede fissa	365.700,00		
02	IMPIANTI a impiego mobile	55.400,00		
03	SOFTWARE	35.000,00		
04	Maggiori Costi fino a	50.000,00		
	TOTALI	506.100,00		

# SUDDIVISIONE DI GARANZIE E CAPITALI PER CIASCUN ENTE:

ENTE	IMPIANTI ecc. in sede fissa	IMPIANTI a impiego mobile	SOFTWARE
UNIONE VINI E TARTUFI	8.700,00	0	2.000,00
CELLE ENOMONDO	10.000,00	0	1.000,00
CISTERNA D'ASTI	50.000,00	0	1.000,00
REVIGLIASCO	106.000,00	2.400,00	2.000,00
SAN DAMIANO D'ASTI	81.000,00	6.000,00	11.000,00
TIGLIOLE	110.000,00	47.000,00	18.000,00
TOTALE	365.700,00	55.400,00	35.000,00

# Art. 3.17 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Per le singole partite sotto riportate sono applicati i seguenti sottolimiti, scoperti e franchigie

Partita	Sottolimite di indennizzo, franchigie, scoperti
1-2	Scoperto 10% con il minimo di euro 250,00 € per i danni derivanti da sabotaggio,
	terrorismo ed eventi socio-politici
1-2	Scoperto 20% dell'importo indennizzabile per furto perpetrato attraverso mezzo di
	chiusura non conformi
1-2	Limite di risarcimento annuo pari al 50% delle somme assicurate, applicazione di
	franchigia fissa di euro 1.500,00 per i danni derivanti dagli eventi indicati alla lettera
	h) Art. 3.2 Rischi coperti.
1-2	Scoperto del 20% per beni ad impiego mobile
1-3-4	Franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni altro danno
2	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ogni altro danno
1-2-3	Per i danni da Virus Informatici limite Euro 50.000,00

# Art. 3.18 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

# IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'